

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Arturo Cassoli n. 30; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di STRUTTURA SANITARIA da esercitarsi presso la "Casa della salute Cittadella S. Rocco", ubicata in Comune di Ferrara, Corso Giovecca, n. 203.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3324 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc. 6171/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Arturo Cassoli n. 30; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **STRUTTURA SANITARIA** da esercitarsi presso la "Casa della salute Cittadella S. Rocco", ubicata in Comune di Ferrara, Corso Giovecca, n. 203.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 30/01/2020, registrata al P.G. dell'Ente al n. 12952, Pratica Suap n. 275/2020, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 06/2/2020 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2020/20357 del 07/02/20192020 dall'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Cassoli n. 30 ed attività nel Comune di Ferrara, Corso Giovecca n. 203 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'azienda richiedente effettua l'attività di **STRUTTURA SANITARIA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall' Azienda Unità Sanitaria Locale per ottenere i titoli abilitativi riguardanti l'impatto acustico, gli scarichi di reflui industriali e civili in pubblica fognatura e le emissioni in atmosfera, relativamente alla struttura sanitaria denominata "Casa della salute Cittadella S. Rocco" a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione della Centrale Termica e di Refrigerazione, che comporterà:

- la riduzione della potenzialità termica di riscaldamento e variazione del sistema di produzione del fluido termovettore utilizzato per il riscaldamento;
- la riqualificazione/trasformazione del sistema di produzione acqua refrigerata per il raffrescamento;
- la sostituzione del sistema di produzione dell' acqua calda di consumo;

DATO ATTO che le matrici ambientali impattate dalle attività saranno:

- scarichi idrici - la rete fognaria interna del complesso e i punti di immissione nella fognatura comunale esistenti non verranno modificati ma verranno attivati gli scarichi industriali relativi alle condense della nuova centrale termica e alle acque di scarico degli addolcitori asserviti al sistema di riscaldamento;

- emissioni in atmosfera - la centrale termica verrà completamente sostituita, passando dall'attuale configurazione a n. 6 caldaie a metano di produzione vapore con una potenzialità termica totale di n. 26,5 MW a n. 5 nuove caldaie a metano con una potenzialità termica totale di 6,32 MW;
- impatto acustico: varieranno le sorgenti di rumore interne al comparto, in quanto verranno sostituiti la centrale termica e la centrale di refrigerazione, quindi il relativo impatto acustico;

VISTE le schede allegate all'Istanza di autorizzazione unica ambientale per l'intervento di manutenzione straordinaria previsto nella Cittadella S.Rocco con sostituzione della Centrale Termica e di refrigerazione, e precisamente:

- La Scheda A: autorizzazione allo scarico acque miste (civili e meteoriche) e industriali (derivanti da rigenerazione addolcitori e condense impianto termico). Gli scarichi esistenti S1a-b-c, S4, S5a-b-c-d-e-f non subiscono variazioni, mentre negli scarichi S2 e S3 oltre alle acque miste nella situazione attuale vengono convogliate le acque industriali derivanti da rigenerazione addolcitori e condense impianto termico (con 3 pozzetti separati);
- La Scheda C: autorizzazione alle emissioni atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per il gruppo elettrogeno diesel con potenzialità termica >3MW come modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente;
- La Scheda D: adesione autorizzazione generale per le nuove caldaie a condensazione da installare ad uso termico civile (riscaldamento locali e acqua calda sanitaria) con potenzialità termica inferiore a 10 MW ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 34 Deliberazione della Giunta Regionale 1769/2010);
- La Scheda E: valutazione previsionale impatto acustico dell'intervento;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTI i precedenti Titoli abilitativi in materia ambientale che saranno sostituiti dall'AUA di seguito elencati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Ferrara P.G. n. 4244 27/02/2013 e successiva rettifica P.G. n. 5011 20/03/2013 rilasciate all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e comunicazione di messa in esercizio del GRUPPO ELETTROGENO Provincia di Ferrara P.G. n. 3749 del 17/01/2005;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 40290 del 12/03/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 47860 del 30-03-2020 con la quale è stata espressa una valutazione favorevole specificando quanto di seguito integralmente riportato:

“L'Azienda è in possesso dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 4244 rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 27/02/2013 derivanti dall'attività sanitaria svolta presso il sito di cui all'oggetto.

La Società intende effettuare un intervento di manutenzione straordinaria dell'intero impianto di riscaldamento e raffreddamento dismettendo l'attuale centrale termica ed installandone una nuova con contestuale riduzione della potenzialità termica.

In particolare verranno collocate 5 nuove caldaie, ad uso civile, alimentate a metano con una potenzialità termica totale pari a 6,32 MW così suddivise:

- 3 caldaie ciascuna pari a 1,674 MW dotate di rispettive emissioni in atmosfera denominate EN1, EN2 ed EN3;
- 2 caldaie ciascuna pari a 0,649 MW dotate di una unica emissione in atmosfera denominata EN4.

L'emissione E1, relativa all'impianto termico attualmente installato, verrà disattivata ma rimarrà in loco in quanto vincolata dai Beni Culturali e Paesaggistici.

Per le nuove emissioni, relative al nuovo impianto termico, ricomprese negli impianti ed attività in deroga di cui all'art.272 co.2 alla lettera II) - Parte II – All. IV - Parte V del D.Lgs. 152/00, l'Azienda chiede di aderire all'Autorizzazione di Carattere Generale di cui al Punto 4.34 – All. 4 della DGR E.R. 1769/2010.

A tal proposito ha dichiarato che l'impianto termico è ad uso esclusivamente civile e che, ai sensi di quanto previsto all'art. 294 del D.Lgs. 152/06, le caldaie saranno dotate di un sistema di regolazione in automatico del rapporto aria/combustibile.

La Società ha inoltre indicato la presenza di un generatore elettrico di emergenza con potenzialità termica pari a 3,205 MW alimentato a gasolio, di cui era stata data comunicazione di messa in esercizio alla Provincia di Ferrara il 17/01/2005.

Questo impianto, fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17, era escluso dall'ambito autorizzativo.

Il testo aggiornato prevede che tale impianto di combustione esistente, entro la data prevista all'art. 273-bis co. 5 D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i limiti emissivi indicati al punto 3 - Parte III – All. I Parte V del D.Lgs. 152/06.

A tal proposito l'Azienda ha dichiarato un funzionamento annuo inferiore alle 500 ore e, ai sensi dell'art. 273-bis co. 15 D.Lgs. 152/06, ha richiesto che il generatore elettrico di emergenza sia esentato dall'obbligo di adeguarsi al rispetto dei previsti valori limite di emissione”;

VISTO il Parere di HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia, Direzione Acqua del 21 aprile 2020 Prot.n. 35588 nel quale, preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- *la centrale termica del complesso sarà collegata al sistema di teleriscaldamento, viene comunque mantenuta la scelta opzionale di riscaldamento autonomo mediante la sostituzione/installazione di centrale termica indipendente;*
- *la sostituzione dell'attuale centrale termica (edificio 15) comporta l'eliminazione e/o disattivazione delle n.6 caldaie esistenti (potenza termica totale di 26,5MW) e contestualmente l'installazione di n.5 nuove caldaie a condensazione (potenza termica totale di 6,32 MW) con presenza di sistema neutralizzatore sullo scarico condense;*
- *la riqualificazione della centrale frigorifera (edificio 15) comporta la demolizione delle torri evaporative esistenti e la successiva installazione di n.2 refrigeratori d'acqua condensati ad aria;*
- *viene installato un impianto di trattamento delle acque/ addolcitore, all'interno del centrale idrica (edificio 26), a servizio del sistema di produzione dell'acqua sanitaria e dell'impianto termico;*

- *gli scarichi derivanti dal reparto dialisi (edificio 24) sono costituiti dai reflui derivanti dall'impianto di trattamento acque (addolcitori + gruppo osmosi inversa), mentre i disinfettanti delle apparecchiature di dialisi vengono smaltiti, come da procedura aziendale, come rifiuti;*
- *i dispositivi di sterilizzazione, lavaferri e sterilizzante a freddo del servizio poliambulatorio (edificio 28) e lavaferri e autoclavi del polo odontoiatrico (edificio 13), producono scarichi costituiti da acqua, detersivi, anticalcare e acido peracetico;*
- *il punto prelievi (edificio 4) effettua la sola attività di prelievo ematico – non è presente nessuna attività di laboratorio/ lavaggio vetreria;*
- *il servizio mensa (edificio 49) non prevede preparazione pasti ma solo somministrazione;*
- *è presente servizio locale bar (edificio 41);*
- *la risanificazione / lavaggio della teleria è affidata a ditta esterna;*
- *la complessiva gestione dei rifiuti derivanti dalle attività dei servizi allocati all'interno del complesso "Cittadella San Rocco" avviene secondo la procedura interna "gestione dei rifiuti"*
- *lo scarico in rete fognaria identificato in planimetria S1 (domestico e assimilato) afferente agli scarichi parziali S1 a,b,c, avviene in forma associata con i reflui provenienti da altri fabbricati non facenti parte del complesso "Cittadella San Rocco";*
- *Valutato che trattasi di scarichi della seguente tipologia:*
 - *Classe "C": acque reflue industriali da contro lavaggio addolcitori (centrale idrica edificio 26 e reparto dialisi edificio 24) e osmosi inversa (reparto dialisi edificio 24);*
 - *Classe "B": acque reflue decadenti da attività di sterilizzazione (lavaferri e sterilizzante a freddo comparto poliambulatorio edificio 28 + lavaferri e autoclavi polo odontoiatrico edificio 13), bar (edificio 41), acque di condensa da impianto termico (centrale termica edificio 15);*
 - *Acque reflue domestiche e meteoriche;*
- *E che il ricettore dello scarico è la Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Rampari di San Rocco, C.so della Giovecca e Via Fossato di Mortara recapitane nell'impianto finale di trattamento costituito dal Depuratore di Ferrara – Via Gramicia;*
- *E' stato espresso, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs.n.152/06 e s.m.i., CONDIZIONATO al rispetto delle prescrizioni/condizioni ivi riportate:*

VISTO il nulla osta, per quanto di competenza, del Settore Governo Del Territorio, Servizio Qualità Ambientale e Adattamento Climatico del Comune di Ferrara del 21 aprile 2020, assunto al Prot. Gen. di ARPAE n. 61018 in data 21 aprile 2020, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo scarico dei reflui in pubblica fognatura e all'impatto acustico, nel quale è stato specificato che per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza (scarico delle acque reflue industriali), valgono le prescrizioni del parere di HERA n. 35588 del 21/04/2020 e le prescrizioni riportate nell'elaborato grafico è Tavola ES-AUA-02, planimetria generale reti fognarie acque reflue – Stato di progetto, timbrata da HERA il 13/02/2020, allegati al parere comunale quale parte integrante e per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 valgono le prescrizioni riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che le caldaie a metano utilizzate esclusivamente per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, aventi una potenzialità termica totale di 6,32 MW, quindi si configurano come medio impianto termico nuovo con potenzialità inferiore a 10 MW, rientrano nel campo dei medi impianti di combustione nuovi, per i quali ai sensi dell'art. 273-bis D.Lgs. 152/06 è consentita l'adesione alla autorizzazione generale di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del medesimo decreto e in particolare ai sensi della normativa regionale al punto 4.34 della D.G.R. n. 1769 del 22/11/2010 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il generatore elettrico di emergenza, azionato da motore diesel con potenzialità termica di 3,205 MW, non rientrando nelle deroghe del vigente summenzionato art. 272 (impianti e attività scarsamente rilevanti, autorizzazioni generali, dispositivi/impianti di emergenza) è oggetto di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, ma essendo previsto un funzionamento annuo medio inferiore a 500 ore (in quanto interviene solo in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica sulla rete per l'alimentazione delle utenze di emergenza) è possibile ai sensi dell'art. 273-bis esentarlo dall'obbligo del rispetto dei nuovi limiti di cui all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, individuando in tal caso valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, tenendo comunque conto che prima di tale data non erano applicati limiti per le emissioni da gruppi elettrogeni di emergenza;

CONSIDERATO che nel frattempo, con domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 15/06/2020, registrata al P.G. dell'Ente al n. 58581, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 16/06/2020 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n.

PG/2020/87900 del 18/06/2020 l'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** nella persona del legale rappresentante Sig. Vagnini Claudio, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Cassoli n. 30 ed attività nel Comune di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, ha presentato istanza per la Voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Ferrara P.G. n. 4244 del 27/02/2013 e successiva rettifica P.G. n. 5011 del 20/03/2013 rilasciate per l'attività di **STRUTTURA SANITARIA** svolta in Comune di Ferrara, Corso Giovecca n° 203 ancora erroneamente intestate all'**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**;

VISTO l'atto n. DET-AMB-2020-2972 del 25/06/2020 adottato da questo servizio a favore dell'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** di voltura dell'Autorizzazione della Provincia di Ferrara P.G. n. 4244 del 27/02/2013 e successiva rettifica P.G. n. 5011 del 20/03/2013 rilasciate all'**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DIFERRARA**, alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'attività di **STRUTTURA SANITARIA** svolta in Comune di Ferrara, Corso Giovecca n° 203;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara all'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, codice fiscale e P.IVA n. 01295960387, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Arturo Cassoli n. 30 per l'attività di **STRUTTURA SANITARIA** da svolgersi presso la "Casa della salute Cittadella S. Rocco", ubicata in Comune di Ferrara, Corso Giovecca, n. 203;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati nella Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Rampari di San Rocco, C.so della Giovecca, Via Fossato di Mortara, servita dall'Impianto finale di trattamento costituito dal Depuratore di Ferrara – Via Gramicia, derivanti dall'insediamento sanitario, sono contrassegnati con le seguenti lettere nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **“Allegato “A”**:
 - a) **“S1” scarico in forma associata acque reflue domestiche** (scarichi parziali S1 a,b), **assimilate alle domestiche** (S1c – edificio 13 polo odontoiatrico) **e meteoriche**;
 - b) **“S2” scarico acque reflue industriali** (edificio 26 centrale idrica), **assimilate alle domestiche** (edificio 15 centrale termica), **domestiche e meteoriche**;
 - c) **“S3” scarico acque reflue industriali** (edificio 24 dialisi), **domestiche** (edificio 41 bar) **e meteoriche**;
 - d) **“S4” acque reflue assimilate alle domestiche** (edificio 28 poliambulatori), **domestiche e meteoriche**;
 - e) **“S5” scarico acque meteoriche** (scarichi parziali S5 a,b,c,d);
- 2) Gli scarichi delle acque industriali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **“Allegato “A”**:
 - a) **“P1” pozzetto campionamento di processo controlavaggio addolcitore** (edificio 26 centrale idrica)
 - b) **“P3” pozzetto campionamento acque processo controlavaggio addolcitore e gruppo osmosi inversa** (edificio 24 reparto dialisi);
- 3) Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori e trattandosi di Stato di Progetto, al termine dei lavori, si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
 - a) Identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei punti di campionamento P1 e P3;

- b) installazione misuratori di portata/divisionali sulla linea di approvvigionamento impianti addolcitori/osmosi inversa;
- 4) gli scarichi prodotti dall'impianto di termico - caldaie a condensazione - viste le caratteristiche ed essendo dotati di sistema neutralizzatore, sono ammessi in pubblica fognatura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e i volumi scaricati saranno da inserire nella denuncia annuale come indicato al punto 9;
- 5) dovranno essere annualmente presentate e trasmesse tramite PEC (posta elettronica certificata) ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia le analisi dello scarico acque reflue da attività di sterilizzazione (poliambulatori e polo odontoiatrico) attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione quali-quantitativi ai sensi della tabella 1 DGR 1053/03;
- 6) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 7) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. -Fognatura e depurazione Emilia Area di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 8) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto;
- 9) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;
- 10) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** denominate **EN01, EN02, EN03** (3 caldaie ciascuna di potenza pari a 1,674 MW), **EN04** (2 caldaie ciascuna di potenza pari a 0,649 MW dotate di una unica emissione in atmosfera) ed **EN05** (generatore elettrico di emergenza con potenzialità termica pari a 3,205 MW);
- 2) Le emissioni **EN01, EN02, EN03** (nuove), **EN04** (nuova) autorizzate in via generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	EN1 caldaia GEN01 (nuova)	EN2 caldaia GEN02 (nuova)	EN3 caldaia GEN03 (nuova)	EN4 caldaie GEN04 GEN05 (nuova)	Tenore di ossigeno di riferimento
Portata (Nm ³ /h)	2.650	2.650	2.650	1.100	
Durata (ore/giorno)	13	13	13	13	
Frequenza (volte/giorno)	1	1	1	1	
Altezza minima (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	
Inquinanti (mg/Nm ³)	3%				
Materiale particellare	5	5	5	5	
Ossidi di azoto (NO ₂)	100	100	100	100	

Monossido di carbonio (CO)	100	100	100	100	
Sistema di abbattimento	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	

- 3) L' Emissione **EN05** (generatore elettrico di emergenza azionato da motore diesel, con potenzialità termica pari a 3,205 MW) è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, ma essendo previsto un funzionamento annuo medio inferiore a 500 ore (in quanto interviene solo in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica sulla rete per l'alimentazione delle utenze di emergenza) è esentata dal rispetto di limiti di emissione;
- 4) Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal **2021**, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere realizzate le mitigazioni acustiche previste nella Relazione tecnica, ovvero la barriera acustica della CT e il rivestimento in pannelli fonoassorbenti della centrale idrica;
- Entro 45 giorni dalla messa a regime dei nuovi impianti installati dovranno essere condotte misure fonometriche di collaudate delle opere di mitigazione realizzate al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente;
- Tali misure dovranno essere condotte sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno. Le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto e secondo le modalità stabilite dal D.M. 16/3/1198 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", Allegato B "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure", nelle condizioni atmosferiche stabilite nel punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998. Le misure dovranno essere eseguite al fine di verificare anche la presenza o meno di componenti tonali a bassa frequenza e componenti impulsive;
- Dovrà essere comunicata, tramite fax o pec, almeno 7 giorni prima dell'effettuazione delle misure, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara la data nella quale verranno effettuati i rilievi previsti al punto precedente;

- I risultati di tale monitoraggio dovranno essere riportati in un relazione redatta secondo le disposizioni previste dalla DGR n.673/2004 e inviati al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure;
- Nel caso in cui da tali rilievi si evidenziassero dei superamenti dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Ferrara o dalle normative vigenti, nella relazione sopra citata dovranno essere riportati gli interventi di bonifica acustica che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 2 (due) mesi dall'approvazione da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;
- Il gestore deve inoltre:
 - a) Verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni, cuscinetti delle apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;
 - b) Intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

Si precisa inoltre che:

- I lavori edili che verranno realizzati nell'area sono soggetti comunque alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale;
- La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico (introduzione di nuove macchine, attivazione di nuove linee, ecc.) o di tipo edilizio o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore;
- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'Autorizzazione della Provincia di Ferrara P.G. n. 4244 del 27/02/2013 e successiva rettifica P.G. n. 5011 del

20/03/2013, rilasciate all'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di STRUTTURA SANITARIA svolta in Comune di Ferrara, Corso Giovecca n° 203, successivamente volturate con atto n. DET-AMB-2020-2972 del 25/06/2020, adottato da questo servizio, a favore dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad Hera SPA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.